



ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione denominata “Centenario IUAV 2026”, in programma il 17 luglio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 7, 14, 20 del Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - “Disciplinare tecnico” del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024 n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

CONSIDERATO il Decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante



l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA: l'Ordinanza n. 150/2009 in data 21 dicembre 2009 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'Ordinanza n.150/2009 del 21 dicembre 2009 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n. 1298 del 04 aprile 2025;

VISTA: le note con prott. dell'Autorità di Sistema del MAS nn. 5546/2026, 5552/2026, 14349/2026 e 15292/2026, con cui l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia -IUAV - con sede in Venezia (VE), ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione denominata " Centenario IUAV 2026", in programma il 17 luglio 2026;

VISTA: la nota prot. n. 16354 del 9 luglio 2026 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del MAS ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione di che trattasi nell'area portuale di Venezia;

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Venezia interessata della manifestazione e relativi apprestamenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale e soppressione stalli di sosta

Dalle ore 18.00 del 17 luglio alle ore 00:00 del 18 luglio 2026 il transito veicolare sarà interdetto lungo Calle Dietro i Magazzini, nel tratto compreso tra il Varco di S. Nicolò e l'area pedonale di San Basilio.

I divieti previsti nel presente articolo non si applicano;

- ai veicoli delle Forze dell'Ordine, della Guardia Costiera, dei servizi di emergenza e di soccorso, provvisti di segnalazione luminosa attiva;
- ai militari della Guardia di Finanza, che per il cambio turno presso la caserma di S. Basilio devono raggiungere la struttura con mezzi privati;
- ai mezzi di servizio dei servizi tecnico nautici (Ormeggiatori del Porto di Venezia);
- ai mezzi autorizzati dell'Ente organizzatore.

Per i soli veicoli autorizzati, il transito dovrà avvenire esclusivamente lungo la corsia sud, non interessata dalla manifestazione, con circolazione a senso unico alternato, gestito da moviere, e nel rispetto del limite massimo di velocità di 15 km/h, prestando in ogni caso la massima attenzione ad eventuali pedoni e adeguando la velocità alle effettive condizioni di sicurezza.

Dalle ore 00:00 del 16 luglio alle ore 15:00 del 18 luglio vengono soppressi tutti gli stalli di sosta presenti nella corsia nord di Calle Dietro i Magazzini, in corrispondenza del fronte dei Fabbricati n. 6 e n. 7, meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato, con rimozione coatta degli stessi, ad esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia e di Soccorso ed eventuali mezzi a servizio dell'evento autorizzati dall'Organizzatore.



ARTICOLO 2 - Prescrizioni per l'Organizzatore

L'Organizzatore dell'evento è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni e condizioni, oltre a quelle stabilite dall'Autorità di Sistema Portuale del MAS nella nota citata in premessa:

- mantenere un adeguato servizio di vigilanza lungo tutto il perimetro dell'area riservata all'evento;
- provvedere alla pulizia e alla rimozione delle attrezzature al termine dell'evento, nonché al ripristino dello stato dei luoghi;
- è tenuto a vigilare e assicurare, mediante il personale incaricato, la regolare gestione dei flussi dei partecipanti da e verso l'area della manifestazione anche nelle fasce orarie in cui, ai sensi della presente Ordinanza, la viabilità veicolare non sia ancora interdetta ovvero sia già stata riaperta al traffico, qualora sia in corso l'afflusso o il deflusso dei partecipanti;
- impiegare, nel tratto interessato dal senso unico alternato, un moviere per la regolazione di eventuali transiti veicolari;
- assicurare che il personale operante su strada sia dotato di dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità conformi alla normativa vigente.

ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici.

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.



ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza hanno efficacia dal giorno 16 luglio ore 00.00 e finiranno di produrre i suoi effetti il giorno 18 luglio alle ore 15.00

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Roberto Mantovanelli

Allegato: elaborato grafico soppressione stalli